



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio del Personale e della Formazione

Prot. 37104 /pers.

Milano, 7 settembre 2012

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari della Lombardia
LORO SEDI

Objeto: Orario di lavoro e prestazioni di lavoro straordinario.

Si fa seguito alla nota n. 30217/JOR del 16 luglio 2012 e agli esiti dell'incontro con le O.O.S.S. rappresentative del Comparto Sicurezza avvenuto il 4 settembre u.s, per fornire le seguenti direttive alle quali le S.S. L.L. vorranno uniformarsi attraverso l'adozione di specifiche disposizioni di servizio.

Si ritiene preliminarmente doveroso ribadire l'obbligo della programmazione mensile del servizio **prioritariamente su quattro quadranti (fermo restando l'obbligo di confronto con le O.O. S.S. in materia di organizzazione del lavoro)**, da cui discende sia che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere inderogabilmente connesse ad eccezionali e straordinarie esigenze di sicurezza sia che il riposo settimanale, diritto costituzionalmente protetto, come previsto dall'AQN deve essere sempre programmato e solo per straordinarie esigenze di servizio potrà essere differito nei limiti previsti dalla normativa.

Da tale assunto deriva che il **c.d. richiamo in servizio** in giornata programmata di riposo **deve considerarsi in via ordinaria vietato** e che vi si potrà ricorrere solo in casi del tutto eccezionali, qualora le esigenze di sicurezza non possano essere altrimenti garantite.

In tale ipotesi, il richiamo in servizio dovrà essere disposto con atto motivato del Comandante di Reparto e successivamente ratificato dall'Autorità Dirigente.

Si ribadisce, in particolare, di verificare attentamente l'eventuale necessità di fare ricorso al richiamo in servizio, accertandosi preliminarmente che sia stata effettuata la soppressione di quei posti di servizio di cui si può fare a meno così come avviene durante le festività o periodi di ferie.

In caso di richiesta da parte del personale di "cumulo" di riposi, le S.S. L.L. avranno cura di acquisire la richiesta formale del dipendente che contenga, altresì, la rinuncia al compenso per lavoro straordinario e all'indennità ex art. 15 D.P.R. 51/2009.

A tale proposito, si precisa che la richiesta di "cumulo" non potrà riguardare due riposi consecutivi, **che peraltro dovranno essere fruiti nel mese successivo.**

Risulta, inoltre, con riferimento alla prassi dei c.d. riposi accumulati che alcune unità di personale per loro richiesta o per disposizioni delle S.S. L.L. accumulino più di due riposi e addirittura fino a 8/10 riposi. È evidente che tale prassi deve immediatamente cessare, giacché le S.S. L.L., unitamente ai Comandanti di Reparto, saranno ritenute personalmente responsabili da un



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio del Personale e della Formazione*

punto di vista patrimoniale e delle conseguenze che dovessero derivare al personale in termini di stress psico-fisico determinato dalla mancata fruizione del riposo settimanale.

Si specifica, inoltre, che il Comandante di Reparto potrà essere autorizzato ad effettuare l'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi, anche in ragione del contenimento del lavoro straordinario, purché nel giorno di riposo compensativo sia presente in servizio altro funzionario direttivo.

Si ritiene, altresì, richiamare l'attenzione delle S.S. L.L. sul corretto riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario per i funzionari direttivi del Corpo, compreso il Comandante di Reparto, nel senso che le prestazioni di lavoro straordinario devono essere connesse ad eccezionali e straordinarie esigenze di servizio e non ordinariamente programmate. In particolare, non deve accadere, laddove siano presenti più funzionari, che vi sia la co-presenza degli stessi in prestazioni di lavoro straordinario.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle S.S. L.L. affinché la fruizione del congedo ordinario avvenga nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa vigente nonché ad effettuare un accurato monitoraggio, dando comunicazione degli esiti a questo Ufficio entro e non oltre il 30 novembre p.v.

I Sigg. Direttori vorranno portare, in modo formale, i Comandanti di Reparto a conoscenza della presente e daranno informazione degli ordini di servizio adottati in ossequio alle presenti direttive anche alle O.O.S.S. rappresentative del Comparto Sicurezza.

Si assicuri.

Il Provveditore Regionale

Aldo Fabozzi